

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

DECRETO 21 aprile 2020.

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (20A02904) Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 27 maggio 2020.

Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale. (20A02993) Pag. 5

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 2959/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00806 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 257/2020). (20A02905) Pag. 18

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1910/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00821 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 258/2020). (20A02906) Pag. 19



DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1913/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00861 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 259/2020). (20A02907)..... Pag. 21

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1826/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00945 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 260/2020). (20A02908)..... Pag. 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. (20A02960)... Pag. 25

DECRETO 26 maggio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano». (20A02958)..... Pag. 26

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996. (20A02959)..... Pag. 28

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. (20A02962)... Pag. 29

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. (20A02961)..... Pag. 30

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 2020.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 678). (20A03056)..... Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ketodol Gola» e «Flurbiprofene FG». (20A02950)..... Pag. 33

Rettifica della determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019, relativa ai medicinali per uso umano «Pantopan», «Peptazol», «Pantorc» e «Pantecta». (20A02953)..... Pag. 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi». (20A02954)..... Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varde-nafil Chanelle». (20A02955)..... Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Aristo» (20A02956)..... Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Tiosolfato S.A.L.F.» (20A02957)..... Pag. 35

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phnom Penh (Cambogia) (20A02995).... Pag. 35


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Turku (Finlandia) (20A02996).... Pag. 35

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2020 (20A02997)..... Pag. 36



| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2020 (20A02998) | Pag. 37 | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2020 (20A03006) | Pag. 41 |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2020 (20A02999) | Pag. 37 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2020 (20A03000) | Pag. 38 | Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito in Castagneto Carducci. (20A02963) | Pag. 41 |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2020 (20A03001) | Pag. 38 | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2020 (20A03002) | Pag. 39 | Approvazione della delibera n. 37 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2019. (20A02964) | Pag. 41 |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2020 (20A03003) | Pag. 39 | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2020 (20A03004) | Pag. 40 | Publicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/632 della Commissione del 6 maggio 2020 di approvazione della modifica del disciplinare della DOP dei vini «Menfi» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato. (20A02994) | Pag. 41 |
| Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2020 (20A03005) | Pag. 40 | | |





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 aprile 2020.

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalità di organizzazione e funzionamento;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).

Art. 2.

Modalità di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali.

2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 3.

Modalità di organizzazione del registro

1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.



Art. 4.

Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate

1. Le autorità competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-*septies*, secondo periodo, dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.

2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.

3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

Art. 6.

Funzionalità del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. L'effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Fino all'effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-*bis* dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-*bis*, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

3. Al momento di piena operatività del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del comma 9 dell'art. 14-*bis*, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2020

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2340



(articolo 4)**Dati raccolti dal Registro nazionale**

| |
|---|
| 1. Anagrafica Ente che ha emesso il provvedimento |
| Codice fiscale Ente |
| Denominazione Ente |
| Ufficio competente: Direzione / Area |
| PEC |
| Identificativo IndicePA (Ente / AOO / UO) |
| 2. Anagrafica impianto |
| Codice fiscale impresa |
| Ragione sociale impresa |
| Sede legale impresa |
| Autorizzazione relativa a |
| Unità Locale impianto autorizzato (sito di ricovero se impianti mobili) |
| Certificazione ambientale |
| 3. Estremi autorizzazione / comunicazione |
| Identificativo dell'autorizzazione |
| Data di primo rilascio |
| Data ultima variazione |
| Data scadenza |
| Ente che ha rilasciato l'autorizzazione (se diverso da ente che comunica) |



| |
|--|
| Impianto oggetto di VIA / screening |
| Tipo autorizzazione. |
| Ambito: <ul style="list-style-type: none"> - D.M. 14 febbraio 2013 n. 22, disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari. - Dm 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - DM 15 maggio 2019, n. 62 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato sulla GU dell'8 luglio. - D.M.5 febbraio 1998 recupero semplificato di rifiuti non pericolosi - D.M. 12 giugno 2002, n. 161 recupero semplificato di rifiuti pericolosi - D.M. 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate." - Art. 9-bis, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2008, n. 210 End of waste attraverso provvedimenti autorizzatori <i>rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni</i> - Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami ferro acciaio e alluminio, - Regolamento (UE) n. 1179/2012 per i rottami di vetro, - Regolamento (UE) n.715/2013 per i rottami di rame. - Altro: |
| 4 Informazioni su provvedimento |
| Copia informatica del provvedimento rilasciato (mime, size, digest, description) |
| Estremi del provvedimento (tipo / numero / data) |
| Tipologia provvedimento: primo rilascio, rinnovo, revisione, modifica sostanziale |
| Codici EER dei Rifiuti autorizzati |
| Attività economiche di provenienza (NACE) |
| Caratteristiche del rifiuto in ingresso |
| Operazioni di recupero autorizzata |
| Processi e tecniche di trattamento (a titolo meramente esemplificativo stabilizzazione, igienizzazione, vagliatura e lavaggio, miscelazione, disidratazione, trattamento chimico - fisico, selezione e cernita, frantumazione, separazione metalli, triturazione, flottazione, ecc.) |
| Denominazione o codice della categoria di prodotto in conformità ad una specifica settoriale o a una norma |
| Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti |
| Specifiche settoriali o norma tecnica applicabile per materie prime/prodotti ottenuti |



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 2020.

Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 (Serie generale) del 20 maggio 2020;

Rilevato che il fondo è destinato ai comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza individuate dal comma 6 dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e che con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020, si deve operare, sulla base della popolazione residente, il riparto delle risorse assegnate, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale;

Considerato che con nota n. 51122 del 20 maggio 2020 è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'assegnazione delle citate risorse su un capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della Azione 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli enti locali, categoria 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - 1.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo;

Decreta:

Art. 1.


Riparto del fondo

1. Il contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, previsto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dall'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella misura complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2020, è ripartito sulla base della popolazione residente secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

*Il vice Capo vicario
del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali*
TIRONE



ALLEGATO I


Art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza

| | |
|--------------------|----------------|
| Fondo da ripartire | 200.000.000,00 |
|--------------------|----------------|

| COMUNE | PROV. | POP. 2018 | Riparto |
|------------------------|-------|-----------|--------------|
| ADRARA SAN MARTINO | BG | 2.229 | 136.880,77 |
| ADRARA SAN ROCCO | BG | 822 | 50.478,24 |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | BG | 8.294 | 509.326,65 |
| ALBINO | BG | 17.805 | 1.093.388,12 |
| ALGUA | BG | 668 | 41.021,24 |
| ALME' | BG | 5.538 | 340.083,31 |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG | 6.295 | 386.569,96 |
| ALMENNO SAN SALVATORE | BG | 5.674 | 348.434,94 |
| ALZANO LOMBARDO | BG | 13.655 | 838.540,56 |
| AMBIVERE | BG | 2.370 | 145.539,45 |
| ANTEGNATE | BG | 3.258 | 200.070,68 |
| ARCENE | BG | 4.849 | 297.772,48 |
| ARDESIO | BG | 3.458 | 212.352,49 |
| ARZAGO D'ADDA | BG | 2.711 | 166.479,93 |
| AVERARA | BG | 181 | 11.115,04 |
| AVIATICO | BG | 563 | 34.573,29 |
| AZZANO SAN PAOLO | BG | 7.597 | 466.524,55 |
| AZZONE | BG | 389 | 23.888,12 |
| BAGNATICA | BG | 4.358 | 267.620,64 |
| BARBATA | BG | 698 | 42.863,52 |
| BARIANO | BG | 4.250 | 260.988,46 |
| BARZANA | BG | 1.984 | 121.835,55 |
| BEDULITA | BG | 725 | 44.521,56 |
| BERBENNO | BG | 2.385 | 146.460,58 |
| BERGAMO | BG | 121.639 | 7.469.735,32 |
| BERZO SAN FERMO | BG | 1.386 | 85.112,94 |
| BIANZANO | BG | 604 | 37.091,07 |
| BLELLO | BG | 75 | 4.605,68 |
| BOLGARE | BG | 6.309 | 387.429,69 |
| BOLTIERE | BG | 6.176 | 379.262,29 |
| BONATE SOPRA | BG | 10.085 | 619.310,26 |
| BONATE SOTTO | BG | 6.683 | 410.396,67 |
| BORGIO DI TERZO | BG | 1.177 | 72.278,45 |
| BOSSICO | BG | 986 | 60.549,32 |
| BOTTANUCO | BG | 5.151 | 316.318,01 |
| BRACCA | BG | 692 | 42.495,06 |
| BRANZI | BG | 711 | 43.661,83 |
| BREMBATE | BG | 8.562 | 525.784,28 |
| BREMBATE DI SOPRA | BG | 7.852 | 482.183,85 |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | BG | 6.008 | 368.945,57 |
| BRUMANO | BG | 116 | 7.123,45 |
| BRUSAPORTO | BG | 5.627 | 345.548,72 |
| CALCINATE | BG | 6.013 | 369.252,61 |
| CALCIO | BG | 5.375 | 330.073,64 |
| CALUSCO D'ADDA | BG | 8.333 | 511.721,61 |
| CALVENZANO | BG | 4.262 | 261.725,37 |
| CAMERATA CORNELLO | BG | 606 | 37.213,88 |
| CANONICA D'ADDA | BG | 4.438 | 272.533,36 |
| CAPIZZONE | BG | 1.241 | 76.208,63 |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | BG | 8.158 | 500.975,02 |
| CAPRINO BERGAMASCO | BG | 3.072 | 188.648,60 |
| CARAVAGGIO | BG | 16.259 | 998.449,73 |



| | | | |
|--------------------------|----|--------|--------------|
| CAROBIO DEGLI ANGELI | BG | 4.738 | 290.956,07 |
| CARONA | BG | 304 | 18.668,35 |
| CARVICO | BG | 4.695 | 288.315,49 |
| CASAZZA | BG | 4.031 | 247.539,88 |
| CASIRATE D'ADDA | BG | 4.117 | 252.821,05 |
| CASNIGO | BG | 3.251 | 199.640,82 |
| CASSIGLIO | BG | 108 | 6.632,18 |
| CASTEL ROZZONE | BG | 2.820 | 173.173,52 |
| CASTELLI CALEPIO | BG | 10.432 | 640.619,20 |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 3.419 | 209.957,54 |
| CASTRO | BG | 1.299 | 79.770,35 |
| CAVERNAGO | BG | 2.639 | 162.058,48 |
| CAZZANO SANT'ANDREA | BG | 1.661 | 102.000,43 |
| CENATE SOPRA | BG | 2.545 | 156.286,03 |
| CENATE SOTTO | BG | 3.875 | 237.960,07 |
| CENE | BG | 4.263 | 261.786,78 |
| CERETE | BG | 1.605 | 98.561,52 |
| CHIGNOLO D'ISOLA | BG | 3.474 | 213.335,04 |
| CHIUDUNO | BG | 6.108 | 375.086,47 |
| CISANO BERGAMASCO | BG | 6.318 | 387.982,37 |
| CISERANO | BG | 5.560 | 341.434,31 |
| CIVIDATE AL PIANO | BG | 5.176 | 317.853,24 |
| CLUSONE | BG | 8.607 | 528.547,69 |
| COLERE | BG | 1.120 | 68.778,13 |
| COLOGNO AL SERIO | BG | 11.184 | 686.798,80 |
| COLZATE | BG | 1.664 | 102.184,66 |
| COMUN NUOVO | BG | 4.419 | 271.366,59 |
| CORNA IMAGNA | BG | 925 | 56.803,37 |
| CORNALBA | BG | 300 | 18.422,71 |
| CORTENUOVA | BG | 1.932 | 118.642,28 |
| COSTA DI MEZZATE | BG | 3.391 | 208.238,09 |
| COSTA SERINA | BG | 900 | 55.268,14 |
| COSTA VALLE IMAGNA | BG | 576 | 35.371,61 |
| COSTA VOLPINO | BG | 9.063 | 556.550,21 |
| COVO | BG | 4.109 | 252.329,78 |
| CREDARO | BG | 3.497 | 214.747,44 |
| CURNO | BG | 7.534 | 462.655,78 |
| CUSIO | BG | 238 | 14.615,35 |
| DALMINE | BG | 23.610 | 1.449.867,65 |
| DOSSENA | BG | 908 | 55.759,42 |
| ENDINE GAIANO | BG | 3.435 | 210.940,08 |
| ENTRATICO | BG | 1.999 | 122.756,69 |
| FARA GERA D'ADDA | BG | 8.024 | 492.746,21 |
| FARA OLIVANA CON SOLA | BG | 1.293 | 79.401,90 |
| FILAGO | BG | 3.132 | 192.333,14 |
| FINO DEL MONTE | BG | 1.130 | 69.392,23 |
| FIORANO AL SERIO | BG | 2.987 | 183.428,83 |
| FONTANELLA | BG | 4.492 | 275.849,45 |
| FONTENO | BG | 587 | 36.047,11 |
| FOPPOLO | BG | 186 | 11.422,08 |
| FORESTO SPARSO | BG | 3.119 | 191.534,82 |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | BG | 3.436 | 211.001,49 |
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | BG | 210 | 12.895,90 |
| GANDELLINO | BG | 992 | 60.917,78 |
| GANDINO | BG | 5.386 | 330.749,14 |
| GANDOSSO | BG | 1.457 | 89.472,98 |
| GAVERINA TERME | BG | 855 | 52.504,74 |




| | | | |
|--------------------------|----|--------|------------|
| GAZZANIGA | BG | 5.018 | 308.150,61 |
| GHISALBA | BG | 6.173 | 379.078,06 |
| GORLAGO | BG | 5.172 | 317.607,60 |
| GORLE | BG | 6.519 | 400.325,59 |
| GORNO | BG | 1.554 | 95.429,66 |
| GRASSOBBIO | BG | 6.460 | 396.702,46 |
| GROMO | BG | 1.201 | 73.752,27 |
| GRONE | BG | 912 | 56.005,05 |
| GRUMELLO DEL MONTE | BG | 7.411 | 455.102,46 |
| ISOLA DI FONDRÀ | BG | 173 | 10.623,77 |
| ISSO | BG | 654 | 40.161,52 |
| LALLIO | BG | 4.082 | 250.671,74 |
| LEFFE | BG | 4.421 | 271.489,41 |
| LENNA | BG | 598 | 36.722,61 |
| LEVATE | BG | 3.765 | 231.205,07 |
| LOCATELLO | BG | 812 | 49.864,15 |
| LOVERE | BG | 5.193 | 318.897,19 |
| LURANO | BG | 2.847 | 174.831,56 |
| LUZZANA | BG | 896 | 55.022,51 |
| MADONE | BG | 4.002 | 245.759,01 |
| MAPELLO | BG | 6.825 | 419.116,76 |
| MARTINENGO | BG | 10.647 | 653.822,15 |
| MEDOLAGO | BG | 2.415 | 148.302,85 |
| MEZZOLDO | BG | 161 | 9.886,86 |
| MISANO DI GERA D'ADDA | BG | 2.991 | 183.674,47 |
| MOIO DE' CALVI | BG | 205 | 12.588,86 |
| MONASTEROLO DEL CASTELLO | BG | 1.148 | 70.497,59 |
| MONTELLO | BG | 3.288 | 201.912,95 |
| MORENGO | BG | 2.527 | 155.180,67 |
| MORNICO AL SERIO | BG | 2.960 | 181.770,79 |
| MOZZANICA | BG | 4.533 | 278.367,22 |
| MOZZO | BG | 7.470 | 458.725,60 |
| NEMBRO | BG | 11.526 | 707.800,70 |
| OLMO AL BREMBO | BG | 497 | 30.520,30 |
| OLTRE IL COLLE | BG | 1.008 | 61.900,32 |
| OLTRESENDA ALTA | BG | 148 | 9.088,54 |
| ONETA | BG | 588 | 36.108,52 |
| ONORE | BG | 908 | 55.759,42 |
| ORIO AL SERIO | BG | 1.746 | 107.220,20 |
| ORNICA | BG | 148 | 9.088,54 |
| OSIO SOPRA | BG | 5.300 | 325.467,96 |
| OSIO SOTTO | BG | 12.555 | 770.990,61 |
| PAGAZZANO | BG | 2.097 | 128.774,78 |
| PALADINA | BG | 4.063 | 249.504,97 |
| PALAZZAGO | BG | 4.488 | 275.603,81 |
| PALOSCO | BG | 5.756 | 353.470,49 |
| PARRE | BG | 2.725 | 167.339,66 |
| PARZANICA | BG | 352 | 21.615,99 |
| PEDRENGO | BG | 6.022 | 369.805,29 |
| PEIA | BG | 1.792 | 110.045,02 |
| PIANICO | BG | 1.436 | 88.183,39 |
| PIARIO | BG | 1.065 | 65.400,64 |
| PIAZZA BREMBANA | BG | 1.205 | 73.997,90 |
| PIAZZATORRE | BG | 387 | 23.765,30 |
| PIAZZOLO | BG | 88 | 5.404,00 |
| POGNANO | BG | 1.610 | 98.868,57 |
| PONTE NOSSA | BG | 1.800 | 110.536,29 |




| | | | |
|-------------------------------|----|--------|--------------|
| PONTE SAN PIETRO | BG | 11.579 | 711.055,38 |
| PONTERANICA | BG | 6.821 | 418.871,12 |
| PONTIDA | BG | 3.377 | 207.378,36 |
| PONTIROLO NUOVO | BG | 4.999 | 306.983,84 |
| PRADALUNGA | BG | 4.630 | 284.323,90 |
| PREDORE | BG | 1.857 | 114.036,60 |
| PREMOLO | BG | 1.112 | 68.286,86 |
| PRESEZZO | BG | 4.943 | 303.544,93 |
| PUMENENGO | BG | 1.722 | 105.746,38 |
| RANICA | BG | 5.956 | 365.752,30 |
| RANZANICO | BG | 1.229 | 75.471,72 |
| RIVA DI SOLTO | BG | 922 | 56.619,14 |
| ROGNO | BG | 3.866 | 237.407,38 |
| ROMANO DI LOMBARDIA | BG | 20.625 | 1.266.561,64 |
| RONCOBELLO | BG | 429 | 26.344,48 |
| RONCOLA | BG | 767 | 47.100,74 |
| ROTA D'IMAGNA | BG | 914 | 56.127,87 |
| ROVETTA | BG | 4.171 | 256.137,14 |
| SAN GIOVANNI BIANCO | BG | 4.765 | 292.614,12 |
| SAN PAOLO D'ARGON | BG | 5.824 | 357.646,30 |
| SAN PELLEGRINO TERME | BG | 4.806 | 295.131,89 |
| SANTA BRIGIDA | BG | 542 | 33.283,70 |
| SANT'OMOBONO TERME | BG | 3.891 | 238.942,61 |
| SARNICO | BG | 6.756 | 414.879,54 |
| SCANZOROSCIATE | BG | 10.011 | 614.765,99 |
| SCHILPARIO | BG | 1.157 | 71.050,27 |
| SEDRINA | BG | 2.493 | 153.092,76 |
| SELVINO | BG | 2.035 | 124.967,41 |
| SERIATE | BG | 25.385 | 1.558.868,71 |
| SERINA | BG | 2.066 | 126.871,10 |
| SOLTO COLLINA | BG | 1.794 | 110.167,83 |
| SOLZA | BG | 2.039 | 125.213,05 |
| SONGAVAZZO | BG | 722 | 44.337,33 |
| SORISOLE | BG | 9.139 | 561.217,30 |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | BG | 4.516 | 277.323,27 |
| SOVERE | BG | 5.324 | 326.941,78 |
| SPINONE AL LAGO | BG | 1.010 | 62.023,14 |
| SPIRANO | BG | 5.802 | 356.295,30 |
| STEAZZANO | BG | 13.234 | 812.687,36 |
| STROZZA | BG | 1.068 | 65.584,86 |
| SUISIO | BG | 3.816 | 234.336,93 |
| TALEGGIO | BG | 545 | 33.467,93 |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | BG | 2.026 | 124.414,73 |
| TELGATE | BG | 5.068 | 311.221,06 |
| TERNO D'ISOLA | BG | 8.062 | 495.079,75 |
| TORRE BOLDONE | BG | 8.777 | 538.987,22 |
| TORRE DE' BUSI | BG | 2.126 | 130.555,64 |
| TORRE DE' ROVERI | BG | 2.478 | 152.171,62 |
| TORRE PALLAVICINA | BG | 1.082 | 66.444,59 |
| TRESCORE BALNEARIO | BG | 9.765 | 599.659,36 |
| TREVIGLIO | BG | 30.092 | 1.847.921,10 |
| TREVILOLO | BG | 10.890 | 668.744,54 |
| UBIALE CLANEZZO | BG | 1.384 | 84.990,12 |
| URGNANO | BG | 9.984 | 613.107,95 |
| VAL BREMBILLA | BG | 4.293 | 263.629,05 |
| VALBONDIONE | BG | 1.032 | 63.374,14 |
| VALBREMBO | BG | 4.319 | 265.225,68 |




| | | | |
|-------------------------|----|---------|---------------|
| VALGOGLIO | BG | 601 | 36.906,84 |
| VALLEVE | BG | 134 | 8.228,81 |
| VALNEGRA | BG | 212 | 13.018,72 |
| VALTORTA | BG | 267 | 16.396,22 |
| VEDESETA | BG | 207 | 12.711,67 |
| VERDELLINO | BG | 7.563 | 464.436,64 |
| VERDELLO | BG | 8.070 | 495.571,03 |
| VERTOVA | BG | 4.587 | 281.683,31 |
| VIADANICA | BG | 1.137 | 69.822,09 |
| VIGANO SAN MARTINO | BG | 1.354 | 83.147,85 |
| VIGOLO | BG | 580 | 35.617,25 |
| VILLA D'ADDA | BG | 4.687 | 287.824,21 |
| VILLA D'ALME' | BG | 6.667 | 409.414,13 |
| VILLA DI SERIO | BG | 6.780 | 416.353,35 |
| VILLA D'OGNA | BG | 1.849 | 113.545,33 |
| VILLONGO | BG | 8.188 | 502.817,29 |
| VILMINORE DI SCALVE | BG | 1.458 | 89.534,39 |
| ZANDOBBIO | BG | 2.760 | 169.488,98 |
| ZANICA | BG | 8.739 | 536.653,68 |
| ZOGNO | BG | 8.883 | 545.496,58 |
| ACQUAFREDDA | BS | 1.528 | 93.833,03 |
| ADRO | BS | 7.188 | 441.408,24 |
| AGNOSINE | BS | 1.687 | 103.597,07 |
| ALFIANELLO | BS | 2.450 | 150.452,17 |
| ANFO | BS | 487 | 29.906,21 |
| ANGOLO TERME | BS | 2.362 | 145.048,17 |
| ARTOGNE | BS | 3.609 | 221.625,26 |
| AZZANO MELLA | BS | 3.394 | 208.422,31 |
| BAGNOLO MELLA | BS | 12.637 | 776.026,15 |
| BAGOLINO | BS | 3.845 | 236.117,79 |
| BARBARIGA | BS | 2.304 | 141.486,45 |
| BARGHE | BS | 1.176 | 72.217,04 |
| BASSANO BRESCIANO | BS | 2.328 | 142.960,27 |
| BEDIZOLE | BS | 12.369 | 759.568,53 |
| BERLINGO | BS | 2.782 | 170.839,97 |
| BERZO DEMO | BS | 1.615 | 99.175,61 |
| BERZO INFERIORE | BS | 2.489 | 152.847,12 |
| BIENNO | BS | 3.804 | 233.600,02 |
| BIONE | BS | 1.362 | 83.639,12 |
| BORGIO SAN GIACOMO | BS | 5.402 | 331.731,68 |
| BORGOSATOLLO | BS | 9.277 | 569.691,75 |
| BORNO | BS | 2.598 | 159.540,71 |
| BOTTICINO | BS | 10.857 | 666.718,05 |
| BOVEGNO | BS | 2.128 | 130.678,46 |
| BOVEZZO | BS | 7.532 | 462.532,96 |
| BRANDICO | BS | 1.707 | 104.825,25 |
| BRAONE | BS | 693 | 42.556,47 |
| BRENO | BS | 4.815 | 295.684,57 |
| BRESCIA | BS | 198.536 | 12.191.906,96 |
| BRIONE | BS | 721 | 44.275,92 |
| CAINO | BS | 2.131 | 130.862,68 |
| CALCINATO | BS | 12.993 | 797.887,77 |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | BS | 3.543 | 217.572,26 |
| CALVISANO | BS | 8.497 | 521.792,69 |
| CAPO DI PONTE | BS | 2.448 | 150.329,35 |
| CAPOVALLE | BS | 353 | 21.677,39 |
| CAPRIANO DEL COLLE | BS | 4.656 | 285.920,53 |




| | | | |
|---------------------|----|--------|--------------|
| CAPRIOLO | BS | 9.472 | 581.666,51 |
| CARPENEDOLO | BS | 13.096 | 804.212,91 |
| CASTEGNATO | BS | 8.532 | 523.942,01 |
| CASTEL MELLA | BS | 10.989 | 674.824,04 |
| CASTELCOVATI | BS | 6.578 | 403.948,72 |
| CASTENEDOLO | BS | 11.496 | 705.958,43 |
| CASTO | BS | 1.693 | 103.965,52 |
| CASTREZZATO | BS | 7.352 | 451.479,33 |
| CAZZAGO SAN MARTINO | BS | 10.961 | 673.104,59 |
| CEDEGOLO | BS | 1.150 | 70.620,41 |
| CELLATICA | BS | 4.881 | 299.737,57 |
| CERVENO | BS | 669 | 41.082,65 |
| CETO | BS | 1.864 | 114.466,47 |
| CEVO | BS | 857 | 52.627,56 |
| CHIARI | BS | 19.094 | 1.172.544,38 |
| CIGOLE | BS | 1.557 | 95.613,89 |
| CIMBERGO | BS | 540 | 33.160,89 |
| CIVIDATE CAMUNO | BS | 2.742 | 168.383,61 |
| COCCAGLIO | BS | 8.664 | 532.048,00 |
| COLLEBEATO | BS | 4.643 | 285.122,21 |
| COLLIO | BS | 2.066 | 126.871,10 |
| COLOGNE | BS | 7.564 | 464.498,05 |
| COMEZZANO-CIZZAGO | BS | 4.000 | 245.636,20 |
| CONCESIO | BS | 15.697 | 963.937,84 |
| CORTE FRANCA | BS | 7.156 | 439.443,16 |
| CORTENO GOLGI | BS | 1.953 | 119.931,87 |
| CORZANO | BS | 1.423 | 87.385,08 |
| DARFO BOARIO TERME | BS | 15.691 | 963.569,39 |
| DELLO | BS | 5.622 | 345.241,67 |
| DESENZANO DEL GARDA | BS | 29.158 | 1.790.565,05 |
| EDOLO | BS | 4.525 | 277.875,95 |
| ERBUSCO | BS | 8.694 | 533.890,27 |
| ESINE | BS | 5.225 | 320.862,28 |
| FIESSE | BS | 2.055 | 126.195,60 |
| FLERO | BS | 8.921 | 547.830,13 |
| GAMBARA | BS | 4.677 | 287.210,12 |
| GARDONE RIVIERA | BS | 2.653 | 162.918,21 |
| GARDONE VAL TROMPIA | BS | 11.509 | 706.756,75 |
| GARGNANO | BS | 2.823 | 173.357,75 |
| GAVARDO | BS | 12.280 | 754.103,12 |
| GHEDI | BS | 18.669 | 1.146.445,54 |
| GIANICO | BS | 2.132 | 130.924,09 |
| GOTTOLENGO | BS | 5.151 | 316.318,01 |
| GUSSAGO | BS | 16.739 | 1.027.926,07 |
| IDRO | BS | 1.862 | 114.343,65 |
| INCUDINE | BS | 368 | 22.598,53 |
| IRMA | BS | 128 | 7.860,36 |
| ISEO | BS | 9.168 | 562.998,16 |
| ISORELLA | BS | 4.106 | 252.145,56 |
| LAVENONE | BS | 516 | 31.687,07 |
| LENO | BS | 14.249 | 875.017,54 |
| LIMONE SUL GARDA | BS | 1.160 | 71.234,50 |
| LODRINO | BS | 1.673 | 102.737,34 |
| LOGRATO | BS | 3.794 | 232.985,93 |
| LONATO DEL GARDA | BS | 16.725 | 1.027.066,35 |
| LONGHENA | BS | 571 | 35.064,57 |
| LOSINE | BS | 609 | 37.398,11 |




| | | | |
|----------------------|----|--------|--------------|
| LOZIO | BS | 405 | 24.870,66 |
| LUMEZZANE | BS | 22.130 | 1.358.982,26 |
| MACLODIO | BS | 1.472 | 90.394,12 |
| MAGASA | BS | 123 | 7.553,31 |
| MAIRANO | BS | 3.495 | 214.624,63 |
| MALEGNO | BS | 1.993 | 122.388,23 |
| MALONNO | BS | 3.150 | 193.438,50 |
| MANERBA DEL GARDA | BS | 5.370 | 329.766,59 |
| MANERBIO | BS | 13.161 | 808.204,49 |
| MARCHENO | BS | 4.289 | 263.383,41 |
| MARMENTINO | BS | 659 | 40.468,56 |
| MARONE | BS | 3.165 | 194.359,64 |
| MAZZANO | BS | 12.440 | 763.928,57 |
| MILZANO | BS | 1.747 | 107.281,61 |
| MONIGA DEL GARDA | BS | 2.596 | 159.417,89 |
| MONNO | BS | 535 | 32.853,84 |
| MONTE ISOLA | BS | 1.709 | 104.948,06 |
| MONTICELLI BRUSATI | BS | 4.546 | 279.165,54 |
| MONTICHIARI | BS | 25.902 | 1.590.617,19 |
| MONTIRONE | BS | 5.147 | 316.072,38 |
| MURA | BS | 774 | 47.530,60 |
| MUSCOLINE | BS | 2.679 | 164.514,84 |
| NAVE | BS | 10.790 | 662.603,64 |
| NIARDO | BS | 2.027 | 124.476,14 |
| NUVOLENTO | BS | 3.994 | 245.267,74 |
| NUVOLERA | BS | 4.781 | 293.596,66 |
| ODOLO | BS | 1.916 | 117.659,74 |
| OFFLAGA | BS | 4.061 | 249.382,15 |
| OME | BS | 3.220 | 197.737,14 |
| ONO SAN PIETRO | BS | 963 | 59.136,91 |
| ORZINUOVI | BS | 12.520 | 768.841,29 |
| ORZIVECCHI | BS | 2.456 | 150.820,62 |
| OSPITALETTO | BS | 14.774 | 907.257,29 |
| OSSIMO | BS | 1.444 | 88.674,67 |
| PADENGHE SUL GARDA | BS | 4.684 | 287.639,99 |
| PADERNO FRANCIACORTA | BS | 3.660 | 224.757,12 |
| PAISCO LOVENO | BS | 185 | 11.360,67 |
| PAITONE | BS | 2.125 | 130.494,23 |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | BS | 20.104 | 1.234.567,52 |
| PARATICO | BS | 4.832 | 296.728,53 |
| PASPARDO | BS | 602 | 36.968,25 |
| PASSIRANO | BS | 7.068 | 434.039,16 |
| PAVONE DEL MELLA | BS | 2.770 | 170.103,07 |
| PERTICA ALTA | BS | 543 | 33.345,11 |
| PERTICA BASSA | BS | 609 | 37.398,11 |
| PEZZAZE | BS | 1.492 | 91.622,30 |
| PIAN CAMUNO | BS | 4.741 | 291.140,30 |
| PIANCOGNO | BS | 4.696 | 288.376,89 |
| PISOGNE | BS | 7.963 | 489.000,26 |
| POLAVENO | BS | 2.510 | 154.136,71 |
| POLPENAZZE DEL GARDA | BS | 2.706 | 166.172,89 |
| POMPIANO | BS | 3.760 | 230.898,02 |
| PONCARALE | BS | 5.211 | 320.002,55 |
| PONTE DI LEGNO | BS | 1.761 | 108.141,34 |
| PONTEVICO | BS | 7.138 | 438.337,79 |
| PONTOGLIO | BS | 6.880 | 422.494,26 |
| POZZOLENGO | BS | 3.523 | 216.344,08 |




| | | | |
|------------------------|----|--------|--------------|
| PRALBOINO | BS | 2.923 | 179.498,65 |
| PRESEGLIE | BS | 1.533 | 94.140,07 |
| PREVALLE | BS | 6.950 | 426.792,89 |
| PROVAGLIO D'ISEO | BS | 7.369 | 452.523,28 |
| PROVAGLIO VAL SABBIA | BS | 915 | 56.189,28 |
| PUEGNAGO DEL GARDA | BS | 3.458 | 212.352,49 |
| QUINZANO D'OGGIO | BS | 6.295 | 386.569,96 |
| REMEDELLO | BS | 3.382 | 207.685,40 |
| REZZATO | BS | 13.551 | 832.154,02 |
| ROCCAFRANCA | BS | 4.739 | 291.017,48 |
| RODENGO-SAIANO | BS | 9.776 | 600.334,86 |
| ROE' VOLCIANO | BS | 4.515 | 277.261,86 |
| RONCADELLE | BS | 9.453 | 580.499,74 |
| ROVATO | BS | 19.320 | 1.186.422,83 |
| RUDIANO | BS | 5.810 | 356.786,57 |
| SABBIO CHIESE | BS | 3.951 | 242.627,15 |
| SALE MARASINO | BS | 3.347 | 205.536,09 |
| SALO' | BS | 10.521 | 646.084,61 |
| SAN FELICE DEL BENACO | BS | 3.427 | 210.448,81 |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | BS | 2.628 | 161.382,98 |
| SAN PAOLO | BS | 4.505 | 276.647,77 |
| SAN ZENO NAVIGLIO | BS | 4.763 | 292.491,30 |
| SAREZZO | BS | 13.289 | 816.064,85 |
| SAVIORE DELL'ADAMELLO | BS | 867 | 53.241,65 |
| SELLERO | BS | 1.430 | 87.814,94 |
| SENIGA | BS | 1.419 | 87.139,44 |
| SERLE | BS | 3.038 | 186.560,69 |
| SIRMIONE | BS | 8.254 | 506.870,29 |
| SOIANO DEL LAGO | BS | 1.888 | 115.940,28 |
| SONICO | BS | 1.259 | 77.313,99 |
| SULZANO | BS | 1.943 | 119.317,78 |
| TAVERNOLE SUL MELLA | BS | 1.251 | 76.822,72 |
| TEMU' | BS | 1.110 | 68.164,04 |
| TIGNALE | BS | 1.227 | 75.348,90 |
| TORBOLE CASAGLIA | BS | 6.535 | 401.308,14 |
| TOSCOLANO MADERNO | BS | 7.881 | 483.964,72 |
| TRAVAGLIATO | BS | 13.986 | 858.866,96 |
| TREMOSINE | BS | 2.103 | 129.143,23 |
| TRENZANO | BS | 5.448 | 334.556,50 |
| TREVISO BRESCIANO | BS | 519 | 31.871,30 |
| URAGO D'OGGIO | BS | 3.751 | 230.345,34 |
| VALLIO TERME | BS | 1.441 | 88.490,44 |
| VALVESTINO | BS | 179 | 10.992,22 |
| VEROLANUOVA | BS | 8.190 | 502.940,11 |
| VEROLAVECCHIA | BS | 3.758 | 230.775,21 |
| VESTONE | BS | 4.316 | 265.041,46 |
| VEZZA D'OGGIO | BS | 1.444 | 88.674,67 |
| VILLA CARCINA | BS | 10.792 | 662.726,46 |
| VILLACHIARA | BS | 1.416 | 86.955,21 |
| VILLANUOVA SUL CLISI | BS | 5.812 | 356.909,39 |
| VIONE | BS | 667 | 40.959,84 |
| VISANO | BS | 1.978 | 121.467,10 |
| VOBARNO | BS | 8.142 | 499.992,48 |
| ZONE | BS | 1.049 | 64.418,09 |
| ACQUANEGRA CREMONESE | CR | 1.173 | 72.032,81 |
| AGNADELLO | CR | 3.918 | 240.600,65 |
| ANNICCO | CR | 2.036 | 125.028,82 |




| | | | |
|-------------------------------|----|--------|--------------|
| AZZANELLO | CR | 624 | 38.319,25 |
| BAGNOLO CREMASCO | CR | 4.885 | 299.983,20 |
| BONEMERSE | CR | 1.503 | 92.297,80 |
| BORDOLANO | CR | 596 | 36.599,79 |
| CALVATONE | CR | 1.194 | 73.322,40 |
| CAMISANO | CR | 1.245 | 76.454,27 |
| CAMPAGNOLA CREMASCA | CR | 676 | 41.512,52 |
| CAPERGNANICA | CR | 2.158 | 132.520,73 |
| CAPPELLA CANTONE | CR | 546 | 33.529,34 |
| CAPPELLA DE' PICENARDI | CR | 410 | 25.177,71 |
| CAPRALBA | CR | 2.324 | 142.714,63 |
| CASALBUTTANO ED UNITI | CR | 3.810 | 233.968,48 |
| CASALE CREMASCO VIDOLASCO | CR | 1.867 | 114.650,69 |
| CASALETTO CEREDANO | CR | 1.152 | 70.743,22 |
| CASALETTO DI SOPRA | CR | 541 | 33.222,30 |
| CASALETTO VAPRIO | CR | 1.802 | 110.659,11 |
| CASALMAGGIORE | CR | 15.445 | 948.462,76 |
| CASALMORANO | CR | 1.622 | 99.605,48 |
| CASTEL GABBIANO | CR | 445 | 27.327,03 |
| CASTELDIDONE | CR | 570 | 35.003,16 |
| CASTELLEONE | CR | 9.483 | 582.342,01 |
| CASTELVERDE | CR | 5.685 | 349.110,44 |
| CASTELVISCONTI | CR | 283 | 17.378,76 |
| CELLA DATI | CR | 500 | 30.704,52 |
| CHIEVE | CR | 2.271 | 139.459,95 |
| CICOGNOLO | CR | 927 | 56.926,19 |
| CINGIA DE' BOTTI | CR | 1.220 | 74.919,04 |
| CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | CR | 1.082 | 66.444,59 |
| CORTE DE' FRATI | CR | 1.370 | 84.130,40 |
| CREDERA RUBBIANO | CR | 1.572 | 96.535,03 |
| CREMA | CR | 34.487 | 2.117.813,87 |
| CREMONA | CR | 72.680 | 4.463.209,69 |
| CREMOSANO | CR | 1.753 | 107.650,06 |
| CROTTA D'ADDA | CR | 650 | 39.915,88 |
| CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | CR | 437 | 26.835,75 |
| DEROVERE | CR | 306 | 18.791,17 |
| DOVERA | CR | 3.825 | 234.889,61 |
| FIESCO | CR | 1.200 | 73.690,86 |
| FORMIGARA | CR | 1.047 | 64.295,27 |
| GABBIONETA BINANUOVA | CR | 870 | 53.425,87 |
| GADESCO PIEVE DELMONA | CR | 1.954 | 119.993,28 |
| GENIVOLTA | CR | 1.175 | 72.155,63 |
| GERRE DE' CAPRIOLI | CR | 1.329 | 81.612,63 |
| GOMBITO | CR | 621 | 38.135,02 |
| GRONTARDO | CR | 1.487 | 91.315,26 |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | CR | 1.748 | 107.343,02 |
| GUSSOLA | CR | 2.710 | 166.418,52 |
| ISOLA DOVARESE | CR | 1.168 | 71.725,77 |
| IZANO | CR | 1.988 | 122.081,19 |
| MADIGNANO | CR | 2.838 | 174.278,88 |
| MALAGNINO | CR | 1.719 | 105.562,16 |
| MARTIGNANA DI PO | CR | 2.069 | 127.055,32 |
| MONTE CREMASCO | CR | 2.290 | 140.626,72 |
| MONTODINE | CR | 2.503 | 153.706,85 |
| MOSCAZZANO | CR | 753 | 46.241,01 |
| MOTTA BALUFFI | CR | 893 | 54.838,28 |
| OFFANENGO | CR | 6.084 | 373.612,65 |



| | | | |
|--------------------------|----|-------|------------|
| OLMENETA | CR | 946 | 58.092,96 |
| OSTIANO | CR | 2.880 | 176.858,06 |
| PADERNO PONCHIELLI | CR | 1.407 | 86.402,53 |
| PALAZZO PIGNANO | CR | 3.817 | 234.398,34 |
| PANDINO | CR | 9.033 | 554.707,94 |
| PERSICO D'OSIMO | CR | 3.389 | 208.115,27 |
| PESCAROLO ED UNITI | CR | 1.525 | 93.648,80 |
| PESSINA CREMONESE | CR | 632 | 38.810,52 |
| PIANENGO | CR | 2.519 | 154.689,39 |
| PIADENA DRIZZONA | CR | 3.986 | 244.776,47 |
| PIERANICA | CR | 1.133 | 69.576,45 |
| PIEVE D'OLMI | CR | 1.277 | 78.419,36 |
| PIEVE SAN GIACOMO | CR | 1.596 | 98.008,84 |
| PIZZIGHETTONE | CR | 6.432 | 394.983,00 |
| POZZAGLIO ED UNITI | CR | 1.470 | 90.271,30 |
| QUINTANO | CR | 913 | 56.066,46 |
| RICENGO | CR | 1.731 | 106.299,06 |
| RIPALTA ARPINA | CR | 997 | 61.224,82 |
| RIPALTA CREMASCA | CR | 3.397 | 208.606,54 |
| RIPALTA GUERINA | CR | 532 | 32.669,61 |
| RIVAROLO DEL RE ED UNITI | CR | 1.940 | 119.133,56 |
| RIVOLTA D'ADDA | CR | 8.173 | 501.896,16 |
| ROBECCO D'OGGIO | CR | 2.332 | 143.205,90 |
| ROMANENGO | CR | 3.147 | 193.254,28 |
| SALVIROLA | CR | 1.158 | 71.111,68 |
| SAN BASSANO | CR | 2.212 | 135.836,82 |
| SAN DANIELE PO | CR | 1.347 | 82.717,99 |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | CR | 1.926 | 118.273,83 |
| SAN MARTINO DEL LAGO | CR | 408 | 25.054,89 |
| SCANDOLARA RAVARA | CR | 1.346 | 82.656,58 |
| SCANDOLARA RIPA D'OGGIO | CR | 525 | 32.239,75 |
| SERGNANO | CR | 3.537 | 217.203,81 |
| SESTO ED UNITI | CR | 3.218 | 197.614,32 |
| SOLAROLO RAINERIO | CR | 939 | 57.663,10 |
| SONCINO | CR | 7.608 | 467.200,05 |
| SORESINA | CR | 8.929 | 548.321,40 |
| SOSPIRO | CR | 3.096 | 190.122,42 |
| SPINADESCO | CR | 1.476 | 90.639,76 |
| SPINEDA | CR | 611 | 37.520,93 |
| SPINO D'ADDA | CR | 6.807 | 418.011,40 |
| STAGNO LOMBARDO | CR | 1.541 | 94.631,34 |
| TICENGO | CR | 429 | 26.344,48 |
| TORLINO VIMERCATI | CR | 486 | 29.844,80 |
| TORNATA | CR | 458 | 28.125,34 |
| TORRE DE' PICENARDI | CR | 2.081 | 127.792,23 |
| TORRICELLA DEL PIZZO | CR | 584 | 35.862,88 |
| TRESCORE CREMASCO | CR | 2.829 | 173.726,20 |
| TRIGOLO | CR | 1.697 | 104.211,16 |
| VAIANO CREMASCO | CR | 3.697 | 227.029,25 |
| VAILATE | CR | 4.520 | 277.568,90 |
| VESCOVATO | CR | 3.934 | 241.583,20 |
| VOLONGO | CR | 492 | 30.213,25 |
| VOLTIDO | CR | 341 | 20.940,49 |
| ABBADIA CERRETO | LO | 277 | 17.010,31 |
| BERTONICO | LO | 1.118 | 68.655,32 |
| BOFFALORA D'ADDA | LO | 1.770 | 108.694,02 |
| BORGHETTO LODIGIANO | LO | 4.311 | 264.734,41 |



| | | | |
|--------------------------|----|--------|--------------|
| BORG SAN GIOVANNI | LO | 2.437 | 149.653,85 |
| BREMBIO | LO | 2.720 | 167.032,61 |
| CASALETTO LODIGIANO | LO | 2.930 | 179.928,51 |
| CASALMAIOCCO | LO | 3.145 | 193.131,46 |
| CASALPUSTERLENGO | LO | 15.293 | 939.128,59 |
| CASELLE LANDI | LO | 1.546 | 94.938,39 |
| CASELLE LURANI | LO | 2.984 | 183.244,60 |
| CASTELGERUNDO | LO | 1.498 | 91.990,76 |
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA | LO | 1.603 | 98.438,71 |
| CASTIGLIONE D'ADDA | LO | 4.646 | 285.306,44 |
| CASTIRAGA VIDARDO | LO | 2.873 | 176.428,20 |
| CAVENAGO D'ADDA | LO | 2.164 | 132.889,18 |
| CERVIGNANO D'ADDA | LO | 2.189 | 134.424,41 |
| CODOGNO | LO | 15.991 | 981.992,10 |
| COMAZZO | LO | 2.344 | 143.942,81 |
| CORNEGLIANO LAUDENSE | LO | 2.913 | 178.884,56 |
| CORNO GIOVINE | LO | 1.129 | 69.330,82 |
| CORNOVECCHIO | LO | 213 | 13.080,13 |
| CORTE PALASIO | LO | 1.516 | 93.096,12 |
| CRESPIATICA | LO | 2.298 | 141.117,99 |
| FOMBIO | LO | 2.317 | 142.284,77 |
| GALGAGNANO | LO | 1.283 | 78.787,81 |
| GRAFFIGNANA | LO | 2.626 | 161.260,16 |
| GUARDAMIGLIO | LO | 2.662 | 163.470,89 |
| LIVRAGA | LO | 2.530 | 155.364,89 |
| LODI | LO | 45.872 | 2.816.955,90 |
| LODI VECCHIO | LO | 7.609 | 467.261,45 |
| MACCASTORNA | LO | 66 | 4.053,00 |
| MAIRAGO | LO | 1.385 | 85.051,53 |
| MALEO | LO | 3.098 | 190.245,23 |
| MARUDO | LO | 1.718 | 105.500,75 |
| MASSALENGO | LO | 4.550 | 279.411,17 |
| MELETI | LO | 452 | 27.756,89 |
| MERLINO | LO | 1.729 | 106.176,25 |
| MONTANASO LOMBARDO | LO | 2.264 | 139.030,09 |
| MULAZZANO | LO | 5.798 | 356.049,67 |
| ORIO LITTA | LO | 2.027 | 124.476,14 |
| OSPEDALETTO LODIGIANO | LO | 1.706 | 104.763,84 |
| OSSAGO LODIGIANO | LO | 1.433 | 87.999,17 |
| PIEVE FISSIRAGA | LO | 1.769 | 108.632,61 |
| SALERANO SUL LAMBRO | LO | 2.644 | 162.365,53 |
| SAN FIORANO | LO | 1.839 | 112.931,24 |
| SAN MARTINO IN STRADA | LO | 3.755 | 230.590,98 |
| SAN ROCCO AL PORTO | LO | 3.428 | 210.510,22 |
| SANT'ANGELO LODIGIANO | LO | 13.245 | 813.362,85 |
| SANTO STEFANO LODIGIANO | LO | 1.910 | 117.291,28 |
| SECUGNAGO | LO | 1.956 | 120.116,10 |
| SENNA LODIGIANA | LO | 1.846 | 113.361,10 |
| SOMAGLIA | LO | 3.836 | 235.565,11 |
| SORDIO | LO | 3.429 | 210.571,63 |
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO | LO | 6.034 | 370.542,20 |
| TERRANOVA DEI PASSERINI | LO | 927 | 56.926,19 |
| TURANO LODIGIANO | LO | 1.543 | 94.754,16 |
| VALERA FRATTA | LO | 1.708 | 104.886,66 |
| VILLANOVA DEL SILLARO | LO | 1.850 | 113.606,74 |
| ZELO BUON PERSICO | LO | 7.446 | 457.251,78 |
| AGAZZANO | PC | 2.039 | 125.213,05 |



| | | | |
|------------------------|----|-----------|----------------|
| ALSENO | PC | 4.696 | 288.376,89 |
| ALTA VAL TIDONE | PC | 3.016 | 185.209,69 |
| BESENZONE | PC | 987 | 60.610,73 |
| BETTOLA | PC | 2.723 | 167.216,84 |
| BOBBIO | PC | 3.572 | 219.353,12 |
| BORGONOVO VAL TIDONE | PC | 7.999 | 491.210,98 |
| CADEO | PC | 6.066 | 372.507,29 |
| CALENDASCO | PC | 2.417 | 148.425,67 |
| CAORSO | PC | 4.808 | 295.254,71 |
| CARPANETO PIACENTINO | PC | 7.740 | 475.306,04 |
| CASTEL SAN GIOVANNI | PC | 13.725 | 842.839,20 |
| CASTELL'ARQUATO | PC | 4.591 | 281.928,94 |
| CASTELVETRO PIACENTINO | PC | 5.301 | 325.529,37 |
| CERIGNALE | PC | 122 | 7.491,90 |
| COLI | PC | 845 | 51.890,65 |
| CORTE BRUGNATELLA | PC | 586 | 35.985,70 |
| CORTEMAGGIORE | PC | 4.683 | 287.578,58 |
| FARINI D'OLMO | PC | 1.168 | 71.725,77 |
| FERRIERE | PC | 1.197 | 73.506,63 |
| FIORENZUOLA D'ARDA | PC | 15.300 | 939.558,45 |
| GAZZOLA | PC | 2.075 | 127.423,78 |
| GOSSOLENGO | PC | 5.690 | 349.417,49 |
| GRAGNANO TREBBIENSE | PC | 4.539 | 278.735,67 |
| GROPPARELLO | PC | 2.243 | 137.740,50 |
| LUGAGNANO VAL D'ARDA | PC | 3.927 | 241.153,34 |
| MONTICELLI D'ONGINA | PC | 5.241 | 321.844,83 |
| MORFASSO | PC | 957 | 58.768,46 |
| OTTONE | PC | 485 | 29.783,39 |
| PIACENZA | PC | 103.942 | 6.382.979,38 |
| PIANELLO VAL TIDONE | PC | 2.219 | 136.266,68 |
| PIOZZANO | PC | 609 | 37.398,11 |
| PODENZANO | PC | 9.114 | 559.682,07 |
| PONTE DELL'OLIO | PC | 4.707 | 289.052,39 |
| PONTENURE | PC | 6.526 | 400.755,45 |
| RIVERGARO | PC | 7.041 | 432.381,11 |
| ROTOFRENO | PC | 12.301 | 755.392,71 |
| SAN GIORGIO PIACENTINO | PC | 5.609 | 344.443,36 |
| SAN PIETRO IN CERRO | PC | 832 | 51.092,33 |
| SARMATO | PC | 2.847 | 174.831,56 |
| TRAVO | PC | 2.104 | 129.204,64 |
| VERNASCA | PC | 2.073 | 127.300,96 |
| VIGOLZONE | PC | 4.207 | 258.347,87 |
| VILLANOVA SULL'ARDA | PC | 1.704 | 104.641,02 |
| ZERBA | PC | 73 | 4.482,86 |
| ZIANO PIACENTINO | PC | 2.506 | 153.891,08 |
| | | 3.256.849 | 200.000.000,00 |

20A02993



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 2959/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00806 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 257/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo

2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;


Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di Audit e Verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b);

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambi-



to dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018, con cui il progetto ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*», registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, foglio n. 1-3354, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2959 del 31 ottobre 2018 ai soggetti Politecnico di Bari e Politecnico di Milano relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00806;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 972 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica ex art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Politecnico di Bari e Politecnico di Milano relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*» sono rettificata e determinate complessivamente in euro 3.796.684,41 (tremilionisettonovantaseimilaseicentottantaquattro/41) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 668

AVVERTENZA:

gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

sito PON:

<http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>

20A02905


DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1910/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00821 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 258/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le Finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale – nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – settore «Autorità di audit e verifica» – che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b);

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - FLEet management optimization through 14.0 enabled smart maintenance», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2875, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1910 del 20 luglio 2018 al soggetto Politecnico di Torino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00821;



Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - FLEet management optimization through I4.0 enabled smart maintenance», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 974 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica ex art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Politecnico di Torino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - FLEet management optimization through I4.0 enabled smart maintenance» sono rettificate e determinate complessivamente in € 3.754.405,55 (tre milioni settecentocinquantaquattromilaquattrocentocinque/55) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 666

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

Sito MIUR:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

Sito PON:

<http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>.

20A02906

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1913/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00861 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 259/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipar-



timento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le Finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed interazioni, e citato in premessa nell'Avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale – nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – settore «Autorità di *audit* e verifica» – che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del Reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b);

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2877, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1913 del 20 luglio 2018 ai soggetti Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento concessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00861;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 975 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex art. 7* legge 241/90 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento concessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;



Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente» sono rettificate e determinate complessivamente in € 4.927.078,61 (quattromilioninovecentoventisettemilasettantotto/61) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 653

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

Sito MIUR:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

Sito PON:

<http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>.

20A02907

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1826/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00945 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 260/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);


Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;



Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di Audit e Verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'Amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b);

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019, prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00945 dal titolo «LEONARDO 4.0», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2814, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del Nuvec di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1826 del 13 luglio 2018 al soggetto Università di Salerno relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%.

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'Avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00945;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Fabbrica Intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00945 dal titolo «LEONARDO 4.0», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 990 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica ex art. 7, legge n. 241/90 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università di Salerno relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00945 dal titolo «Fabbrica intelligente» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.772.984,35 (quattromilionesettecentosettantaduemilanovecentottantaquattro/35) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.



2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 879

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

sito Pon:

<http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>

20A02908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio Salumi DOP Piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della Pancetta Piacentina DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo;

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;



Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Pancetta Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 20 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 216 del 17 settembre 2014 è così modificato:

Art. 6 è integrato con la seguente frase:

«Fermo restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Pancetta Piacentina al di fuori della zona di trasformazione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo».

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02960

DECRETO 26 maggio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;


Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 30 aprile 2020 (prot. mipaaf n. 22315) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo OCQ PR in data 29 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 22215), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 17 maggio 2017 al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano con sede legale in Reggio Emilia - via J. F. Kennedy n. 18 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02958



PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata Consorzio del Prosciutto Toscano, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0019478 del 3 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione del Prosciutto Toscano DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo oppure per la vendita a distanza;

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 - del 2 luglio 1996.



La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Prosciutto Toscano» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 26 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 è così modificato:

L'art. 5 è così integrato:

«Nel rispetto della normativa vigente, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento del Prosciutto Toscano, al di fuori della zona di produzione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabilimenti utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.»

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie Generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02959

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 15 del 20 gennaio 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0023177 del 7 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 2, del disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» con la quale si chiede di integrare l'elenco varietale attualmente in vigore al fine di incrementare la disponibilità di varietà certificabili con l'IGP, attraverso la sostituzione della produzione compromessa dalla sequenza di gelate che hanno colpito l'area geografica di produzione dell'IGP;

Vista la delibera n. 417 del 27 aprile 2020 della Regione Emilia Romagna che delimita le aree del territorio regionale colpite dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dalla sequenza di gelate eccezionali e che tra i territori più colpiti figurano anche tutti i comuni dove vengono coltivate le «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP;

Considerato che i danni arrecati dalle gelate hanno compromesso seriamente la produzione di «Pesche e Nettarine di Romagna» IGP e che non sarà possibile, per questa campagna commerciale, garantirne la disponibilità sul mercato;

Ritenuto necessario che l'agricoltore sia tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche culturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna», affinché sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna», anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.



La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» è temporanea e riguarda esclusivamente la campagna commerciale 2020 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 26 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 193 del 19 agosto 2010, è modificato come segue:

L'elenco delle varietà previste all'art. 2 del disciplinare Pesca di Romagna IGP:

«Varietà a polpa gialla: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springerest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (o O'Henry), Zainori (o Kaweat).

Varietà a polpa bianca: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (o Joulie), Duchessa d'Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso (o Kewina);»

è così sostituito:

«Varietà a polpa gialla a maturazione precoce: Bordò, Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springerest, Sugar Time e loro discendenti.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce: Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso (o Kewina), e loro discendenti.

Affinchè sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione «Pesca di Romagna», anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte, l'agricoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione.»

La modifica si applica per la campagna commerciale 2020.

L'elenco delle varietà previste all'art. 2 del disciplinare Nettarina di Romagna IGP:

«Varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (o Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (o Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honey Glo, Romagna Gold.

Varietà a polpa bianca: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna red.» è così sostituito:

«Varietà a polpa gialla a maturazione precoce: Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (o Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger e loro discendenti.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (o Zaitabo), Diamond Ray, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red, e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce: Caldesi 2000, Gargica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: Caldesi 2020, Dorabelle, Maillarmagie (o Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr e loro discendenti.

Affinchè sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione «Nettarina di Romagna», anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte, l'agricoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione.»

La modifica si applica per la campagna commerciale 2020.

20A02962

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;



Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio salumi DOP Piacentini, riconosciuta dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della Coppa Piacentina DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo.

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa Piacentina», registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Coppa Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 20 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 16 settembre 2014, è così modificato:

Art. 6 è integrato con la seguente frase:

«Fermo restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Coppa Piacentina al di fuori della zona di trasformazione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo».

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020 e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02961



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 2020.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 678).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il giorno 26 novembre 2019 il territorio della Repubblica d'Albania è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 6.5;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di numerosi centri abitati;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il territorio della Repubblica dell'Albania;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività dei sistemi di protezione civile del Servizio nazionale della protezione civile.

1. L'indennità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 è corrisposta al netto di eventuali somme ricevute dall'Unione europea a titolo di indennità giornaliera secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero degli affari esteri del 23 marzo 2011 nonché, per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Art. 2.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Le Regioni Molise e Puglia, nell'ambito delle colonne mobili regionali attivate, provvedono all'istruttoria dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegati in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, procede alla liquidazione dei rimborsi spettanti.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dai volontari



appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale, istituito presso il medesimo Dipartimento, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Dipartimento della protezione civile provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 nel limite di euro 120.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A03056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ketodol Gola» e «Flurbiprofene FG».

Estratto determina AAM/PPA n. 246/2020 del 18 maggio 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.d.1.c introduzione di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova al termine del periodo di validità del prodotto finito;

B.II.d.1.e ampliamento dei limiti di specifica approvati per le impurezze totali al termine del periodo di validità del prodotto finito,

relativamente al medicinale «KETODOL GOLA» (A.I.C. n. 041512), nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 041512031 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

A.I.C. n. 041512043 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio,

relativamente al medicinale «FLURBIPROFENE FG» (A.I.C. n. 042814), nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 042814018 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

A.I.C. n. 042814020 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/244 - VN2/2019/245.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02950

Rettifica della determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019, relativa ai medicinali per uso umano «Pantopan», «Peptazol», «Pantorc» e «Pantecta».

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2020 del 18 maggio 2020

La determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019, relativa alle specialità medicinali PANTOPAN - A.I.C. n. 031835, PEP-TAZOL - A.I.C. n. 031111, PANTORC - A.I.C. n. 031981, PANTECTA - A.I.C. n. 031834, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2019, è rettificata nei termini che seguono.

Ove si legge:

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) - Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della conclusione della valutazione dello PSUR EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708;

C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione EMA/PRAC/265212/2019 - EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708,

relativamente alle specialità medicinali «Pantopan» - A.I.C. n. 031835, «Peptazol» - A.I.C. n. 031111, «Pantorc» - A.I.C. n. 031981, «Pantecta» - A.I.C. n. 031834, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/291 - C1A/2019/2576.

leggasi:

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) - Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della conclusione della valutazione dello PSUR EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708,

relativamente alle specialità medicinali «Pantopan» - A.I.C. n. 031835, «Peptazol» - A.I.C. n. 031111, «Pantorc» - A.I.C. n. 031981, «Pantecta» - A.I.C. n. 031834, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/291.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02953



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi».

Estratto determina AAM/PPA n. 261/2020 del 23 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/279.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Ecupharma S.r.l., codice fiscale 10863670153, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 - 20123 Milano, Italia (IT).

Medicinale APOKLISI:

A.I.C. n. 044191 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate,

alla società Neopharmed Gentili S.p.a., codice fiscale 06647900965, con sede legale - via S. Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Chanelle».

Estratto determina AAM/PPA n. 262/2020 del 23 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/293.

Cambio nome: C1B/2020/223.

Numero procedura europea: ES/H/0433/001/IB/007/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Chanelle Medical, codice SIS 3370, con sede legale e domicilio fiscale in Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Ireland (IE).

Medicinale: VARDENAFIL CHANELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 045765017 - «10 mg compresse orodispersibili» 1 compressa in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765029 - «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765031 - «10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765043 - «10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765056 - «10 mg compresse orodispersibili» 1 compressa in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765068 - «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765070 - «10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765082 - «10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe,

alla società Aristo Pharma GmbH, codice SIS 3773, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strasse, 8-10, D 13435, Germany (DE),

con variazione della denominazione del medicinale in: VARDE-NAFIL ARISTO PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Aristo»

Estratto determina AAM/PPA n. 263/2020 del 23 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM ARISTO:

tipo II, B.I.z) - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Modifica della sezione 3.2.S. del *dossier* di registrazione per aggiornamento dell'ASMF del principio attivo.

Confezioni e numeri A.I.C.:


033980018 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

033980020 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

033980032 - «1 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.

Codice pratica: VN2/2019/51.



Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02956

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Tiosolfato S.A.L.F.»

Estratto determina AAM/PPA n. 264/2020 del 23 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale SODIO TIOSOLFATO S.A.L.F.:

tipo II, B.I.a.1g) - aggiunta del sito di fabbricazione e controllo della sostanza attiva «Sodio Tiosolfato pentaidrato».

Confezione e numero A.I.C.:

030685010 - «1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico (codice fiscale 00226250165).

Codice pratica: VN2/2019/193.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02957

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phnom Penh (Cambogia)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Aurelio Fiacco, Console onorario in Phnom Penh (Cambogia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

c) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle ricevute di avvenuta consegna;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso da parte di titolari di passaporto diplomatico;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

h) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok dello schedario dei connazionali residenti;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02995

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Turku (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Francesco Sturiale, console onorario in Turku (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;



g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle ricevute di avvenuta consegna;

l) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltrare all'Ufficio consolare di prima categoria;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02996

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0832 |
| Yen | 116,31 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,61 |
| Corona danese | 7,4548 |
| Lira Sterlina | 0,89153 |
| Fiorino ungherese | 353,39 |
| Zloty polacco | 4,5596 |
| Nuovo leu romeno | 4,8388 |
| Corona svedese | 10,6103 |
| Franco svizzero | 1,0521 |
| Corona islandese | 157,1 |
| Corona norvegese | 10,9663 |
| Kuna croata | 7,558 |
| Rublo russo | 78,908 |
| Lira turca | 7,4276 |
| Dollaro australiano | 1,6736 |
| Real brasiliano | 6,2701 |
| Dollaro canadese | 1,5202 |
| Yuan cinese | 7,7068 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3964 |
| Rupia indonesiana | 16077,45 |
| Shekel israeliano | 3,8321 |
| Rupia indiana | 82,1435 |
| Won sudcoreano | 1332,42 |
| Peso messicano | 25,6337 |
| Ringgit malese | 4,732 |
| Dollaro neozelandese | 1,8096 |
| Peso filippino | 55,102 |
| Dollaro di Singapore | 1,5426 |
| Baht thailandese | 34,684 |
| Rand sudafricano | 19,8913 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02997



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1,095 |
| Yen | 118 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,49 |
| Corona danese | 7,4562 |
| Lira Sterlina | 0,89535 |
| Fiorino ungherese | 350,35 |
| Zloty polacco | 4,551 |
| Nuovo leu romeno | 4,8428 |
| Corona svedese | 10,5685 |
| Franco svizzero | 1,0633 |
| Corona islandese | 156,5 |
| Corona norvegese | 10,9153 |
| Kuna croata | 7,5713 |
| Rublo russo | 79,3839 |
| Lira turca | 7,4448 |
| Dollaro australiano | 1,6751 |
| Real brasiliano | 6,2357 |
| Dollaro canadese | 1,5251 |
| Yuan cinese | 7,7816 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,487 |
| Rupia indonesiana | 16177,5 |
| Shekel israeliano | 3,8601 |
| Rupia indiana | 82,8535 |
| Won sudcoreano | 1341,19 |
| Peso messicano | 25,8567 |
| Ringgit malese | 4,7583 |
| Dollaro neozelandese | 1,8004 |
| Peso filippino | 55,567 |
| Dollaro di Singapore | 1,5513 |
| Baht thailandese | 34,947 |
| Rand sudafricano | 19,9649 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02998


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0958 |
| Yen | 117,95 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,43 |
| Corona danese | 7,4565 |
| Lira Sterlina | 0,89358 |
| Fiorino ungherese | 350,61 |
| Zloty polacco | 4,5441 |
| Nuovo leu romeno | 4,842 |
| Corona svedese | 10,5568 |
| Franco svizzero | 1,0584 |
| Corona islandese | 156,5 |
| Corona norvegese | 10,8765 |
| Kuna croata | 7,577 |
| Rublo russo | 78,6001 |
| Lira turca | 7,4419 |
| Dollaro australiano | 1,6653 |
| Real brasiliano | 6,2656 |
| Dollaro canadese | 1,5211 |
| Yuan cinese | 7,7806 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4926 |
| Rupia indonesiana | 16127,44 |
| Shekel israeliano | 3,8397 |
| Rupia indiana | 82,8635 |
| Won sudcoreano | 1345,71 |
| Peso messicano | 25,6425 |
| Ringgit malese | 4,7684 |
| Dollaro neozelandese | 1,7859 |
| Peso filippino | 55,447 |
| Dollaro di Singapore | 1,5503 |
| Baht thailandese | 34,868 |
| Rand sudafricano | 19,7503 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02999



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1 |
| Yen | 118,42 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,212 |
| Corona danese | 7,4563 |
| Lira Sterlina | 0,89943 |
| Fiorino ungherese | 348,59 |
| Zloty polacco | 4,5298 |
| Nuovo leu romeno | 4,8423 |
| Corona svedese | 10,53 |
| Franco svizzero | 1,0628 |
| Corona islandese | 156,3 |
| Corona norvegese | 10,903 |
| Kuna croata | 7,5805 |
| Rublo russo | 77,9883 |
| Lira turca | 7,4781 |
| Dollaro australiano | 1,671 |
| Real brasiliano | 6,2532 |
| Dollaro canadese | 1,531 |
| Yuan cinese | 7,8153 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5298 |
| Rupia indonesiana | 16205,75 |
| Shekel israeliano | 3,8659 |
| Rupia indiana | 83,0545 |
| Won sudcoreano | 1354,6 |
| Peso messicano | 25,5043 |
| Ringgit malese | 4,7801 |
| Dollaro neozelandese | 1,7949 |
| Peso filippino | 55,649 |
| Dollaro di Singapore | 1,5561 |
| Baht thailandese | 34,991 |
| Rand sudafricano | 19,6577 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03000


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0904 |
| Yen | 117,26 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,21 |
| Corona danese | 7,4578 |
| Lira Sterlina | 0,89563 |
| Fiorino ungherese | 349,4 |
| Zloty polacco | 4,5209 |
| Nuovo leu romeno | 4,8435 |
| Corona svedese | 10,5373 |
| Franco svizzero | 1,0591 |
| Corona islandese | 156,3 |
| Corona norvegese | 10,9078 |
| Kuna croata | 7,5845 |
| Rublo russo | 77,9139 |
| Lira turca | 7,4227 |
| Dollaro australiano | 1,6694 |
| Real brasiliano | 6,0857 |
| Dollaro canadese | 1,5273 |
| Yuan cinese | 7,7797 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4571 |
| Rupia indonesiana | 16249,14 |
| Shekel israeliano | 3,8459 |
| Rupia indiana | 82,7265 |
| Won sudcoreano | 1353,51 |
| Peso messicano | 25,045 |
| Ringgit malese | 4,7569 |
| Dollaro neozelandese | 1,787 |
| Peso filippino | 55,349 |
| Dollaro di Singapore | 1,5521 |
| Baht thailandese | 34,778 |
| Rand sudafricano | 19,2476 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03001



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0824 |
| Yen | 116,16 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,6 |
| Corona danese | 7,4595 |
| Lira Sterlina | 0,87875 |
| Fiorino ungherese | 349,84 |
| Zloty polacco | 4,5591 |
| Nuovo leu romeno | 4,8303 |
| Corona svedese | 10,5998 |
| Franco svizzero | 1,0519 |
| Corona islandese | 158,7 |
| Corona norvegese | 11,046 |
| Kuna croata | 7,565 |
| Rublo russo | 79,6981 |
| Lira turca | 7,6596 |
| Dollaro australiano | 1,6709 |
| Real brasiliano | 6,2691 |
| Dollaro canadese | 1,5136 |
| Yuan cinese | 7,6783 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3893 |
| Rupia indonesiana | 16202,32 |
| Shekel israeliano | 3,8072 |
| Rupia indiana | 82,096 |
| Won sudcoreano | 1325,57 |
| Peso messicano | 25,9201 |
| Ringgit malese | 4,6911 |
| Dollaro neozelandese | 1,7808 |
| Peso filippino | 54,527 |
| Dollaro di Singapore | 1,5335 |
| Baht thailandese | 34,837 |
| Rand sudafricano | 19,96 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03002


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0858 |
| Yen | 116,56 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,423 |
| Corona danese | 7,4577 |
| Lira Sterlina | 0,87773 |
| Fiorino ungherese | 350,75 |
| Zloty polacco | 4,5449 |
| Nuovo leu romeno | 4,8301 |
| Corona svedese | 10,5968 |
| Franco svizzero | 1,052 |
| Corona islandese | 158,7 |
| Corona norvegese | 11,0518 |
| Kuna croata | 7,5653 |
| Rublo russo | 79,4157 |
| Lira turca | 7,5979 |
| Dollaro australiano | 1,6625 |
| Real brasiliano | 6,2708 |
| Dollaro canadese | 1,5178 |
| Yuan cinese | 7,6933 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4154 |
| Rupia indonesiana | 16073,64 |
| Shekel israeliano | 3,807 |
| Rupia indiana | 81,593 |
| Won sudcoreano | 1326,17 |
| Peso messicano | 25,8251 |
| Ringgit malese | 4,6977 |
| Dollaro neozelandese | 1,7742 |
| Peso filippino | 54,388 |
| Dollaro di Singapore | 1,5357 |
| Baht thailandese | 34,854 |
| Rand sudafricano | 19,7382 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03003



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0875 |
| Yen | 116,28 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,408 |
| Corona danese | 7,4556 |
| Lira Sterlina | 0,88245 |
| Fiorino ungherese | 353,58 |
| Zloty polacco | 4,5636 |
| Nuovo leu romeno | 4,8353 |
| Corona svedese | 10,5843 |
| Franco svizzero | 1,0528 |
| Corona islandese | 158,3 |
| Corona norvegese | 10,938 |
| Kuna croata | 7,5705 |
| Rublo russo | 79,5893 |
| Lira turca | 7,5861 |
| Dollaro australiano | 1,6687 |
| Real brasiliano | 6,3606 |
| Dollaro canadese | 1,5243 |
| Yuan cinese | 7,7102 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4286 |
| Rupia indonesiana | 16092,23 |
| Shekel israeliano | 3,819 |
| Rupia indiana | 81,8825 |
| Won sudcoreano | 1331,08 |
| Peso messicano | 26,2304 |
| Ringgit malese | 4,704 |
| Dollaro neozelandese | 1,7983 |
| Peso filippino | 54,545 |
| Dollaro di Singapore | 1,538 |
| Baht thailandese | 34,844 |
| Rand sudafricano | 19,919 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03004


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 maggio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1,0792 |
| Yen | 115,48 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,571 |
| Corona danese | 7,4573 |
| Lira Sterlina | 0,88495 |
| Fiorino ungherese | 354,66 |
| Zloty polacco | 4,5666 |
| Nuovo leu romeno | 4,8375 |
| Corona svedese | 10,6418 |
| Franco svizzero | 1,0512 |
| Corona islandese | 158,3 |
| Corona norvegese | 11,0598 |
| Kuna croata | 7,573 |
| Rublo russo | 80,0145 |
| Lira turca | 7,5159 |
| Dollaro australiano | 1,6805 |
| Real brasiliano | 6,3925 |
| Dollaro canadese | 1,5224 |
| Yuan cinese | 7,6655 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3647 |
| Rupia indonesiana | 16134,8 |
| Shekel israeliano | 3,8209 |
| Rupia indiana | 81,592 |
| Won sudcoreano | 1329,17 |
| Peso messicano | 26,247 |
| Ringgit malese | 4,6843 |
| Dollaro neozelandese | 1,8068 |
| Peso filippino | 54,591 |
| Dollaro di Singapore | 1,5374 |
| Baht thailandese | 34,675 |
| Rand sudafricano | 20,1637 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03005



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,0798 |
| Yen | 115,53 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,589 |
| Corona danese | 7,4576 |
| Lira Sterlina | 0,88738 |
| Fiorino ungherese | 354,7 |
| Zloty polacco | 4,565 |
| Nuovo leu romeno | 4,84 |
| Corona svedese | 10,6695 |
| Franco svizzero | 1,0513 |
| Corona islandese | 157,5 |
| Corona norvegese | 11,0568 |
| Kuna croata | 7,5693 |
| Rublo russo | 79,6208 |
| Lira turca | 7,4689 |
| Dollaro australiano | 1,6805 |
| Real brasiliano | 6,3172 |
| Dollaro canadese | 1,5231 |
| Yuan cinese | 7,6759 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3693 |
| Rupia indonesiana | 16127,82 |
| Shekel israeliano | 3,8178 |
| Rupia indiana | 81,9885 |
| Won sudcoreano | 1332,6 |
| Peso messicano | 25,8966 |
| Ringgit malese | 4,6982 |
| Dollaro neozelandese | 1,8145 |
| Peso filippino | 54,778 |
| Dollaro di Singapore | 1,5397 |
| Baht thailandese | 34,656 |
| Rand sudafricano | 20,0761 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito in Castagneto Carducci.

Con decreto 27 aprile 2020 n. 29199 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 2020 n. 2472, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito nel Comune di Castagneto Carducci (LI) località Donoratico, identificato al C.T. al foglio 56 particella n. 618.

20A02963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 37 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006169/AVV-L-154 del 19 maggio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 37, adottata dal comitato dei delegati della Cassa forense in data 25 ottobre 2019, concernente l'adozione del regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

20A02964

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/632 della Commissione del 6 maggio 2020 di approvazione della modifica del disciplinare della DOP dei vini «Menfi» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 148 dell'11 maggio 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/632 della Commissione del 6 maggio 2020, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Menfi», che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata» (in sigla «DOC»).

Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Menfi», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2020/632, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>

b) sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>



A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2020/632 della Commissione (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 maggio 2020), la relativa modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini «Menfi» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/632, è superata la specifica autorizzazione all'eti-


chettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOC dei vini «Menfi» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

20A02994

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-142) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 6 0 5 *

€ 1,00

